



## Ossezazioni al nuovo Piano della telefonia:

### Osservazione 1

Il **22 Marzo 2013** sul sito del comune è stato inserita la documentazione relativa al nuovo piano della telefonia in forma di:

- [Comunicato stampa](#)
- [Delibera commissariale n. 43 del 21/3/2013](#)
- [Relazione Tecnica Criteri telefonia](#)
- [Tav 01- PCIT](#)
- [Tav 02- RAFFRONTO](#)

E si viene a conoscenza che c'è tempo fino a Lunedì 8 Aprile per presentare osservazioni e controproposte.

Nel precedente piano della telefonia si precisa **“Premesso che la procedura della Variante Urbanistica prevede un periodo di osservazioni nei 45 gg. successivi alla pubblicazione”**. Si chiede quindi in primis di avere anche per questa variante al piano della telefonia il tempo necessario a reperire le informazioni necessarie per emettere osservazioni e proposte di localizzazioni alternative. La richiesta di cui sopra viene avvalorata dal fatto che la presentazione del piano previsionale emissivo da parte della ditta POLAB Srl è stata fatta solamente il 03/04 quindi solo 5 giorni prima del termine ultimo di presentazione osservazioni. Solo durante tale presentazione Comitati ,cittadini e esponenti politici sono realmente entrati a conoscenza del reale impatto di tale piano sul tessuto Urbano.

**Alla luce di quanto sopra Si chiede quindi che il termine ultimo per le osservazioni venga prolungato almeno fino al 30/04**

### Osservazione 2

Con l'emissione del precedente piano della telefonia è stato approvato anche l'allegato relativo alle Norme Tecniche di Attuazione (che per il piano attuale è stato omissivo), ne riportiamo sotto parti significative:

“

## **ART. I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti Norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", dell'art. 2 comma 1 bis della L. 20 marzo 2001 n. 66, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", del D.lgs 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del D.M. 10 settembre 1998, n.381,

"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", della Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" e del DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

2. Le presenti Norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Viareggio.

3. Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti Norme gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo").

## **ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME.**

I. Con le presenti Norme, nel pieno rispetto della legislazione di cui all'art. I e in base al Principio di precauzione previsto all'art. 174 del Trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità Europea, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;

c) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;

d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/2000;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati il Comune informerà la propria attività sulla base delle seguenti

linee di azione:

a) avviare tutte le misure idonee a tutela della popolazione rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo azioni cautelative in termini di emissione degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti;

b) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzare i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici anche in ragione del principio europeo di precauzione (Principio di precauzione di cui all'art.174 del Trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità Europea);

c) favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni e richiedendo ai soggetti interessati, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, le soluzioni tecniche più idonee alla mitigazione dei campi elettromagnetici;

3. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio.

A tale scopo, è obiettivo dell'ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici, con l'impegno di rendere noto, tramite validi mezzi di comunicazione quali il sito internet del Comune o altri ritenuti opportuni, ogni superamento del valore di campo elettrico pari a 3 V/m.

Il valore suddetto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, indica il parametro oltre il quale l'amministrazione

avvia automaticamente i meccanismi di informazione, riservandosi comunque di attivare qualunque altra azione tesa alla tutela della salute e della cittadinanza.

## **ART. 8 - PROGRAMMA E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro novanta giorni successivi alla data di presentazione;

6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

Il G.T.V. ha il compito di verificare:

a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

## ART. 9 - GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare le presenti Norme nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;

2. Tale G.T.V. è composto da:

- a) i Dirigenti dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati;
- b) un responsabile Arpat;
- c) un responsabile USL;
- d) un rappresentante nominato dalle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico designati dalle Associazioni medesime;
- e) un rappresentante nominato dai comitati cittadini attivi sulla materia;
- f) un responsabile dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo I, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune. “

Per la stesura dell'attuale piano di telefonia mobile, di cui sono stati incaricati gli uffici preposti con disposizione del Commissario Prefettizio n°40 del 14/11/2012, non è stata costituito nessun GTV (gruppo tecnico di valutazione). Come da Delibera Commissariale :

“ In data 31 gennaio 2013 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i servizi comunali interessati al programma (ufficio Ambiente-Edilizia-Urbanistica-Patrimonio)

Considerato

che:

la legge regionale n.49/2011 individua all'art. 8 le funzioni comunali, disciplina all'art. 9 il programma comunale degli impianti come strumento per la localizzazione degli impianti mentre l'art. 11 introduce i criteri localizzativi degli impianti stessi;

ai sensi del citato art. 9 il programma comunale degli impianti deve essere approvato e aggiornato attraverso procedure che assicurano sia la trasparenza che l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e degli altri soggetti pubblici e privati interessati e deve altresì garantire la consultazione con i comuni confinanti; “

A nostro avviso nella stesura di detto piano e nei sopralluoghi effettuati non c'è stata la corretta applicazione dell'Art.9 della legge regionale n.49/2011,

- non c'è stata informazione preventiva
- non c'è stata la partecipazione della popolazione
- non c'è stata la formazione di un GTV con rappresentati di comitati e cittadini
- non c'è stata una trasparenza adeguata in quanto gli atti pubblicati e disponibili, per il cittadino sul sito comunale, non comprendono le richieste specifiche dei gestori e la relazione previsionale di ricaduta emissiva redatta Polab Srl . Non c'è il tempo materiale per richiedere tali atti e per poterli esaminare approfonditamente.

Il provvedimento risulta viziato da un punto di vista procedurale, non tanto sotto l'aspetto formale quanto sotto quello sostanziale, non avendo l'Amministrazione procedente provveduto a rispettare tutti quei presupposti che anche se non cogentemente previsti, risultano propedeutici alla sua formazione. E' fatto pacifico e non in discussione che atti e fatti i quali implementano un rischio alla salute per i cittadini e interagiscono sulla tutela del bene comune ambiente non possono prescindere dall'adozione di tutte le procedure idonee a garantire il rispetto del principio della partecipazione e della conoscenza dei cittadini sulla materia oggetto di provvedimento, nella specie essendo il GVT organo sia di carattere tecnico che propositivo, e non potendosi dunque prescindere dal suo parere sul merito di quanto in oggetto, previa la carenza di legittimità sostanziale di quanto sancito dall'Ente con le correlate conseguenze giuridiche ed amministrative. Alla luce di quanto sopra esposto si richiede la formazione immediata di un GTV ed il tempo necessario alla valutazione approfondita del piano in relazione alle richieste dei Gestori.

### Osservazione 3

L'impianto di Via Filzi è stato posizionato sopra gli impianti sportivi. Detti Impianti sono frequentati da giovani e bambini la cui esposizione a Campi elettromagnetici è provato essere + dannosa rispetto alla popolazione adulta.

**Per il principio di Precauzione (gazzetta ufficiale dell'Unione Europea sezione 5 Articolo III-233 comma 2)**

“ 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga». “

**Si chiede che detto sito sia ricollocato prendendo in esame anche una posizione interna alla pineta adiacente con installazione mimetizzata e di altezza adeguata a garantire una emissione al suolo, in corrispondenza del sito Sensibile dove soggiornano e giocano i ragazzi a un valore non superiore a 0.5 V/m**

### Osservazione 4

L'impianto di Villa Rosi a Torre del lago è stato posizionato, su terreno privato, vicino ad un parco giochi per bambini. Dalla documentazione esposta durante la presentazione Polab la vista in pianta, previsionale, della ricaduta emissiva indica, proprio sul parco giochi, un picco emissivo tra 4 e 5 V/m. Se si considera che tale parco è utilizzato prevalentemente nel periodo estivo. Se si considera che in tale periodo l'affluenza turistica e la conseguente richiesta di connessione è molto alta. L'impianto in oggetto sarà più vicino al limite emissivo massimo che non al minimo.

**Per il principio di Precauzione (gazzetta ufficiale dell'Unione Europea sezione 5 Articolo III-233 comma 2)**

“ 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga». “

**Si chiede che detto sito sia delocalizzato e ricollocato prendendo in esame in via preferenziale una proprietà comunale o in alternativa una posizione verso Sud al limite del territorio Comunale con installazione mimetizzata e di altezza adeguata a garantire una emissione al suolo, in corrispondenza del sito Sensibile dove soggiornano e giocano i ragazzi a un valore non superiore a 0.5 V/m**

## **Osservazione 5**

Dalla relazione previsionale di ricaduta della Polab Srl ci sono molte installazioni che provocano una ricaduta su edifici circostanti superiore ai 4 V/m (anche se ai piani più alti delle abitazioni ed in casi isolati)

Vedi: Impianto Park Via Einaudi Via Fratti, Impianto Via Durazzo, Impianto Cimitero/Mercato dei fiori, Impianto Parcheggio Rondinella, Impianto via dei Platani, Impianto Piazza Mazzini, Impianto Palazzo Comunale, Impianto Stazione TDL, Impianto Villa Rosi.

**Per il principio di Precauzione (gazzetta ufficiale dell'Unione Europea sezione 5 Articolo III-233 comma 2)**

“ 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga». “

**Si chiede che ci sia una modifica di altezza e/o di tecnologia e/o di posizione delle radianti che riesca ad abbassare il valore massimo a cui è sottoposta la popolazione a un valore non superiore a 3 V/m o inferiore.**

*MoVimento 5 Stelle Viareggio*

*viareggio5stelle@gmail.com*